

REGOLAMENTO INTERNO DELLA COOPERATIVA SEA

Possono essere ammessi quali soci persone fisiche o giuridiche, che rientrano nelle condizioni previste dall'art. 5 dello statuto sociale della SEA S.C.

Gli interessati che accettano le norme dello statuto e il presente regolamento, possono inoltrare domanda di adesione (art. 6 dello statuto) e compilare l'apposito modello "A".

I modelli possono essere scaricati dal sito www.sea.bz.it.

La domanda va inviata o consegnata direttamente alla SEA.

1. Determinazione e regolamento della quota sociale

La quota sociale viene determinata sulla base della quantità di energia elettrica che una o più utenze necessitano o che si prevede di consumare.

Dal 1. maggio 2005 valgono i seguenti prezzi:

Per ogni kW di potenza media annuale allacciata	€ 57,00
Per ogni kWh di consumo annuale	€ 0,08

In caso di aumento di potenza, la differenza per kW di potenza deve essere corrisposta subito.

Le quote possono essere ricalcolate dalla SEA ogni 3 anni e se un socio ha più allacciamenti, vengono considerati nel loro insieme.

Variazioni di quota minori di € 200 non vengono prese in considerazione.

2. Esito della richiesta di ammissione e spese

Il Consiglio di amministrazione della SEA valuta la domanda nella prima riunione e comunque entro sei mesi dal ricevimento e comunica poi l'esito all'interessato.

Nel caso di una decisione positiva, all'interessato viene richiesto il pagamento del 30% della quota sociale.

Nel caso di una decisione negativa l'interessato può, entro 60 giorni, richiedere il pronunciamento dell'assemblea. (art. 6 dello statuto)

Ad avvenuto pagamento del 30% della quota, l'interessato viene iscritto nel libro dei soci. Il restante importo deve essere pagato in seguito alla semplice richiesta del C.d.A. della SEA, ma non prima che il socio usufruisca del servizio richiesto.

Quale contributo per le spese di assunzione, il socio versa un importo di € 50,00 oltre all'IVA di legge.

3. Casi speciali, trasferimenti e spese

Un socio può chiedere il trasferimento di un allacciamento ad un altro socio.
Per tale operazione è dovuto a titolo di spese un importo di **€ 40,00** oltre all'IVA di legge.

4. Sovrapprezzo:

Dal 1. maggio 2013 il sovrapprezzo è fissato nella misura del **60%** sulla quota sociale.

I soci che hanno aderito alla SEA prima del **30.09.2001** non devono pagare il sovrapprezzo sugli aumenti di potenza delle utenze indicate nel **modello "A"**.

Per utenze di soci, che al momento della prima adesione erano nelle seguenti condizioni, è dovuta la stessa percentuale di sovrapprezzo applicata a suo tempo:

- Utenza non esistente al momento della prima adesione
- Utenza non di proprietà del socio al momento della prima adesione
- Utenza non collegata alla rete della SEA al momento della prima adesione

Il sovrapprezzo è restituito in caso di recesso.

5. Cessione di partecipazione e presupposto per recesso:

Il socio, che non ha ottenuto un servizio da parte della Cooperativa, può richiedere di vendere la sua partecipazione a un altro socio, oppure presentare domanda di recesso, secondo le modalità previste dallo statuto (art. 9 dello statuto), che in tal caso deve essere accolta.

È inoltre possibile la cessione di una partecipazione a un soggetto, che venga assunto della SEA quale socio.

6. Altri benefici per i soci:

Per allacciamenti alla rete elettrica con potenza impegnata **oltre 15 kW**, si applica la potenza variabile, fatturando la massima rilevata in ogni periodo.

Questo regolamento è stato approvato dall'Assemblea dei soci il 26.06.2020.

Dopo l'approvazione, il presente regolamento verrà pubblicato sul sito internet della SEA S.C.